



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

01 febbraio 2017
Prot. Gen. 5355/2017

Al Consigliere Comunale
Sig. Claudio Gargantini - Persona e Città

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio comunale–Villa Alari

Egregio Consigliere,

in merito a quanto da Lei rappresentato le preciso quanto segue:

Il Piano di Lottizzazione denominato "Aquileia – Pasubio - Tonale /Villa Alari", veniva approvato in data 16/12/2009 con atto del C.C. n.130, senza obiezione alcuna da parte dell'operatore Val.Im srl e con sottoscrizione a titolo d'impegnativa unilaterale della convenzione con i relativi allegati.

L'obiettivo posto con il piano di lottizzazione era quello di procedere alla ricongiunzione della Cappella gentilizia e della portineria al corpo centrale della Villa Alari attraverso l'acquisizione del piano terra delle due "ali" e dare esclusività d'uso pubblico al cortile d'onore, cercando così di ricompattare l'intero compendio architettonico maldestramente frazionato con il Piano d'Intervento Integrato del 02/03/2007 seguito all'accordo di programma stipulato tra Regione Lombardia, Fatebenefratelli e Comune.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo del responsabile del procedimento arch. Acquati, negli anni successivi ha più volte invitato in forma scritta l'Operatore Val.Im srl, proprietario delle "ali" oltre che del diritto di servitù di passo nel cortile d'onore, a fissare la data di stipula della convenzione e, non trovando riscontri, ha quindi emesso atto di "diffida e messa in mora" nei confronti dell'Operatore, al fine di addivenire alla stipula, con l'avvertenza che in difetto l'A.C. avrebbe valutato l'avvio di eventuali azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti ivi compresi eventuali risarcimenti.

Con deliberazione n.400 del 22/12/2014 la Giunta Comunale promuoveva quindi azione giudiziaria, ex art. 2932 C.C., avanti il Giudice Amministrativo nei confronti dell'Operatore inadempiente, mediante incarico all'avv. Alberto Fossati, al fine di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti della convenzione urbanistica non stipulata. Il ricorso intrapreso è tutt'ora pendente avanti al TAR, il quale ha emesso ordinanza istruttoria in data 04/10/2016, cui il Comune, per mezzo del legale, ha dato riscontro in data 15/11/2016.

La prossima udienza è prevista nel prossimo mese di maggio.



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Con Delibera di Giunta n. 53 del 01/03/2016 è stato espresso atto di indirizzo finalizzato all'avvio del procedimento per la promozione dell'accordo di programma alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/00 e s.m.i. e della l.r. 02/2003 volto al restauro ed alla rifunzionalizzazione del compendio di Villa Alari - 1° lotto funzionale che prevede i seguenti interventi:

- a) Restauro del Parco di Villa Alari;
- b) Rifacimento delle facciate e copertura di Villa Alari;
- c) Restauro della Cappella di Villa Alari;
- d) Recupero della Pala D'Altare posta all'interno della Cappella.

La Giunta Regionale con DGR n. N° X / 5309 del 20/06/2016 ha aderito, congiuntamente alla soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, alla proposta di accordo di programma finalizzato al restauro ed alla rifunzionalizzazione del compendio di Villa Alari - 1° lotto funzionale - nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), cui ha fatto seguito la successiva approvazione e pubblicazione sul BURL n.39 Serie Ordinaria del 28/09/2016.

Il costo complessivo degli interventi del 1° lotto funzionale è pari a € 1.942.300, la cui copertura è a carico di Regione Lombardia per € 935.000 e del Comune di Cernusco sul Naviglio per € 1.007.300 come di seguito dettagliato:

il restauro del corpo di fabbrica della Villa Alari per quanto riguarda le facciate e la copertura	€ 1.370.000
il recupero della Pala d'altare posta all'interno della ex cappella gentilizia	€ 11.292
i lavori riguardanti il restauro "ex cappella di famiglia" annessa alla Villa Alari	€ 260.000
il restauro Parco storico di Villa Alari	€ 296.416

Per quanto concerne gli utilizzi futuri, come riportato nell'AdP, il compendio di Villa Alari potrà prestarsi ad allestimenti innovativi e multimediali che lo renderebbero, da una parte, conoscibile a un pubblico più vasto, ma contemporaneamente contribuirebbe alla promozione di laboratori volti a coinvolgere il circuito lombardo della cultura e non solo del sistema scolastico e formativo.

I progetti definitivi/esecutivi di detti interventi sono stati approvati nel dicembre 2016. L'aggiudicazione delle opere sono attualmente in fase di gara e si prevede che i lavori possano iniziare nei prossimi mesi per concludersi nei primi mesi del 2018.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini



01 febbraio 2017
Prot. Gen. 5327/2017

Al Consigliere Comunale
Sig. Mauro Aimi - Movimento 5 Stelle

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio comunale - Amianto e materiali contenenti amianto

Egregio Consigliere,

in merito a quanto da Lei rappresentato le preciso quanto segue:

- Per quanto concerne gli stabili comunali ad uso pubblico, non risultano stabili in cui sia evidente la presenza di cemento-amianto
- L'ATS (ex Asl) ha fatto pervenire segnalazioni di presenza di amianto che il Comune ha prontamente gestito a mezzo di emissioni di ordinanze in conformità alle direttive nazionali e regionali; le ordinanze emesse, tenuto conto delle segnalazioni/indicazioni dell'ATS (ex ASL) riportano nella parte dispositiva a seconda dei casi quanto segue:

1. l'obbligatorietà di far eseguire una valutazione del materiale contenente amianto presente presso gli immobili secondo le linee guida stabilite dalla DGR Lombardia del 18/11/2008 n. 13237, trasmettendo l'esito della valutazione, modulo NA/1 - Notifica Presenza d'Amianto in Strutture e Luoghi, all'ASL Milano 2 - Dipartimento di Prevenzione Medico;
2. qualora l'algoritmo per la valutazione prevista dalla normativa vigente (D.M. 06/09/1994) da far effettuare da tecnico abilitato sullo stato delle coperture contenenti amianto evidenzia un ID uguale o maggiore a 45 si dovrà procedere con la rimozione dell'intera copertura dell'immobile entro 12 mesi dalla notifica dell'ordinanza presentando a tal fine specifico piano di bonifica delle coperture contenenti amianto, redatto da ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente e, a lavori ultimati, di darne comunicazione all'ASL Prov. MI 2 SPSAL.

Nel periodo 2013-2016 le ordinanze emesse sono all'incirca 15.

- La normativa prevede:

Amianto - obblighi di legge

L'entrata in vigore delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e alla dismissione dei relativi manufatti (Legge 257/92 e successivi decreti applicativi) ha stabilito gli adempimenti che devono essere messi in atto dai detentori di manufatti contenenti amianto (MCA).

L'art. 12 comma 5 della Legge 257/92, l'art.12 DPR 8 agosto 1994, l'articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) istituiscono l'obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta.

Le informazioni relative al censimento di cui sopra dovranno essere inviate all'ASL Milano (Dipartimento di Prevenzione Medico – Via Statuto, 5) utilizzando il modulo di notifica di cui all'Allegato 4 del PRAL (Mod. NA/1).

Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che il proprietario e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica mantenere in buone condizioni i MCA, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Il proprietario o il legale rappresentante dell'immobile deve:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Relativamente alle coperture in cemento amianto, la valutazione dello stato di conservazione dei MCA può essere effettuata utilizzando l'Indice di Degrado (allegato al D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008).

Per tutti i restanti MCA dovranno essere utilizzate metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94.

Tali valutazioni, sottoscritte da personale qualificato, dovranno essere inoltrate alla ASL.

Qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione dei MCA necessiti un intervento di bonifica (rimozione, sovracopertura, incapsulamento) dovranno essere messi in atto i seguenti adempimenti.





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

1) Lavori di demolizione o di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia in matrice compatta che friabile devono essere affidati ad imprese specializzate.

Le imprese devono:

- essere iscritte all'albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B
- avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica
- avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente

Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell'art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro. Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:

- Natura dei lavori e loro durata presumibile
- Luogo ove i lavori verranno eseguiti
- Tecniche lavorative adottate
- Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione
- Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
- Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
- Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale

Il Piano di lavoro deve essere presentato alla Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, 30 giorni prima dell'inizio lavori. Se entro questo periodo l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori, comunicando almeno 72 ore prima l'effettiva data di inizio lavori.

Nel caso di lavori di bonifica di amianto in matrice friabile la comunicazione della data di inizio lavori dovrà comprendere la data di esecuzione della prova collaudo cantiere.

Ai fini della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da amianto friabile, secondo il D.M. 6/9/94 (art.6), i tecnici del Laboratorio di Prevenzione della ASL, a seguito di ispezione visuale da parte dei tecnici delle Unità Operative Territoriali del Servizio Prevenzione Salute Ambiente Lavoro, effettuano campionamenti dell'aria degli ambienti confinati al fine di valutare l'eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse. L'analisi di tali campionamenti viene effettuata in microscopia elettronica da parte di ARPA ed il costo delle analisi è a carico del proprietario dell'ambiente bonificato.

Per gli edifici con aree di elevata estensione, destinati alla demolizione e/o ristrutturazione per la riedificazione, o per situazioni di modesta rilevanza, potranno essere adottati criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dall'art.6 del DM 6/9/94, adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.

Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle "Linee guida per la





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo III del D.Lvo n. 81 del 9/4/08.

La presentazione del Piano di lavoro non prevede il pagamento di alcuna tariffa.

Il piano di lavoro può essere redatto secondo la modulistica riportata in Allegato 3 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.

2) Lavori di sovracopertura, confinamento ed incapsulamento di amianto in matrice compatta, attività di manutenzione non saltuaria su materiale non friabile, non comportanti rimozione, trattamento e smaltimento di lastre a terra, sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, prima di effettuare i lavori di cui al punto 2, ai sensi dell'art. 250 del Dlvo 81/2008 e delle Linee guida per la gestione del rischio amianto, presenta una Notifica alla Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verranno svolti i lavori. La notifica deve comprendere una descrizione dei seguenti elementi:

- Ubicazione del cantiere
- Tipi e quantitativi di amianto manipolati
- Attività e procedimenti applicati
- Numero di lavoratori interessati data di inizio lavori e relativa durata
- Misure adottate

La notifica può essere redatta secondo la modulistica riportata in Allegato 4 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.

Visto quanto sopra, dato che il Comune, in qualità di proprietario e di legale rappresentante dell'immobile deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, considerato che – come sopra precisato - su tutti gli immobili comunali non risultano situazioni di presenza di cemento-amianto esposta e quindi pericolosa per l'incolumità e la sicurezza pubblica, il Comune non ha provveduto a designare la figura di cui sopra. L'ultimo intervento di bonifica riguardante stabili comunali si è concluso nel giugno 2016 con la riqualificazione della copertura della casetta degli Alpini.

- *Non essendoci edifici di proprietà comunale che necessitino di interventi, non v'è da programmare alcun intervento. Per quanto riguarda gli edifici di proprietà privata da Lei segnalati, sarà cura dell'Ufficio Ecologia segnalare all'ATS (ex ASL) i luoghi da Lei indicati per le verifiche del caso e di competenza. In spirito di collaborazione e al fine di facilitare il compito all'Ufficio Ecologia, già oberato di molto lavoro e sottodimensionato, Le chiedo di voler fornire a detto ufficio ogni utile informazione per la più corretta e precisa identificazione dei luoghi e dei manufatti da Lei indicati.*

A disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini

